VERBALE DI ACCORDO ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - E.V.R.

Addì, 02 luglio 2012, in Cremona

L'Associazione Costruttori Ance Cremona rappresentata dal Presidente Geom. Carlo Paolo Beltrami, dal Vicepresidente Geom. Gianfranco Ciboldi e dalla Delegazione degli Imprenditori composta dal geom. Dario Dendena, dall'arch. Giovanni Musoni, dalla dott.ssa Paola Ravara e dal geom. Eugenio Villa ed assistiti dal Direttore Ance arch. Laura Maria Secchi e dal funzionario dott.ssa Valeria Lopez

E

le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona, costituite da, in ordine alfabetico:

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno-FeNEAL-UIL rappresentata dai sigg. Moreno Fiorani e Anastasio Tommaso;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini- FILCA-CISL rappresentata dai sigg. Enrico Sonzogni ed Enrico Guaragna;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini- FILLEA-CGIL rappresentata dai sigg. Enrico Samarini, Antonio Cavestro e Cesare Pavesi;

VISTO

L'Accordo sottoscritto dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FiLLEA-CGIL in data 19 aprile 2010-CCNL per i dipendenti delle imprese edili affini ed in particolare gli artt. 12, 38 allegato 3 e 46 del citato accordo, con il quale è stato introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione –E.V.R.- quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività del territorio;

E

Considerato gli aspetti di agevolazione fiscale e contributiva che erano previsti per E.E.T, Elemento Economico Territoriale, sostituito dall'E.V.R., il quale come precisato dal Contratto Nazionale risulta essere, un premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore edile; si precisa che, a mezzo di un accordo di secondo livello regolarmente depositato presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro, anche per l'EVR sarà possibile fruire della detassazione secondo

i termini di cui alla Legge 247/2007;

ps C/6

B 1/1.

Of AC

Considerato inoltre che il nuovo elemento della retribuzione così come stabilito dal Contratto nazionale del 19 aprile 2010-CCNL, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;

Considerato che è demandata alla contrattazione provinciale quanto segue :

- l'individuazione della percentuale di erogazione dell'E.V.R. a valere per il periodo di vigenza del contratto collettivo provinciale di lavoro;
- la determinazione di un quinto indicatore, in aggiunta ai quattro determinati a livello nazionale, al fine di rappresentare l'andamento del settore;
- la fissazione per ognuno dei cinque indicatori, delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali;
- le modalità con le quali procedere alla verifica annuale ai fini della determinazione dell'EVR e la relativa erogazione;

Le Parti Sociali concordano ai sensi dell' art. 38 allegato 3 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, ed ai fini della riconoscibilità dell'EVR, che lo stesso sarà così determinato:

MISURA

L'Elemento Variabile della Retribuzione avrà un tetto determinato nella misura del <u>6%</u>, come da Contratto Nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 gennaio 2010 e sarà erogato in <u>un'unica soluzione</u> nel mese di gennaio di ogni anno sia per gli operai che per gli impiegati.

La misura del nuovo Elemento Variabile della Retribuzione verrà riconosciuta annualmente e verrà fissata a partire da:

- dal 01/07/2012 nella misura del 2,00%
- dal 01/01/2013 nella misura del 4,00%
- dal 31/12/2013 nella misura del 6,00%

A.

Mr Sull P.

\$5 C/a

B #1.

• INDICATORI E INCIDENZA PONDERALE

- a) Il riconoscimento dell' E.V.R. verrà determinato da una valutazione effettuata sui seguenti cinque indicatori:
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Cremona;
- monte salari denunciato in Cassa Edile;
- ore denunciate alla Cassa Edile, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
- valore aggiunto del settore delle costruzioni pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT e denunciato dal Comune di Cremona;
- andamento della Cassa integrazione dato Cassa Edile provincia di Cremona (parametro territoriale stabilito in accordo tra le parti sociali);

b) Viene, inoltre stabilita per ogni indicatore la seguente incidenza ponderale:

numero dei lavoratori	20%
monte salari	25%
ore denunciate	15%
valore aggiunto del settore delle costruzioni	5%
andamento della Cassa integrazione	35%

• TRIENNI DI RIFERIMENTO

AC

Mr Olli ?

\$S Ch

9f]].

PARAMENTRI A LIVELLO AZIENDALE

- a) Per quanto sin qui specificato, ogni anno, effettuata la verifica sull'andamento dei parametri dalle Parti Sociali, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per il periodo/anno di riferimento si provvederà a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale. Pertanto così come dettato dal contratto nazionale del 19 aprile 2010-CCNL, art.38, al fine della corretta erogazione dell' E.V.R., ogni impresa procederà a verificare nei trienni stabiliti territorialmente, l'andamento dei due parametri aziendali stabili dal contratto nazionale:
- Le ore denunciate in Cassa Edile,
- Il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge (sarà quindi necessario allegare all'autodichiarazione copia della dichiarazione annuale IVA);
 - b) Inoltre si specifica che così come stabilito dal Contratto Nazionale del 19 aprile 2010, previa verifica dei parametri indicati, potrebbero verificarsi i seguenti andamenti:
 - 1. i due parametri risultano essere pari o positivi rispetto al triennio precedente, quindi l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura 'piena'stabilita a livello provinciale dal CCPL;
 - solo se uno dei suddetti parametri risulta essere negativo nel confronto triennale, in questo caso l'azienda dovrà erogare il 30% della misura EVR stabilità a livello provinciale.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa, nelle condizione di cui al comma precedente (punto 2) erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30% e dovrà presentare di conseguenza l'autodichiarazione, (allegato fac-simile per imprese) all' Ance di Cremona e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, per poter quindi procedere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autodichiarazione, ad un confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali su quanto dichiarato, come di seguito verrà esplicitato.

4

Infine si conclude, che per le imprese con soli impiegati il parametro a livello aziendale sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate dal libro Unico del Lavoro e che per le imprese di nuova costituzione l' E.V.R. dovrà essere erogato in misura piena, così come definito dall'art. 38 del CCNL 19 aprile 2010, per i dipendenti delle imprese edili affini.

Di importante rilievo:

Le Parti Sociali firmatarie del presente accordo in seguito alla verifica effettuata sul nuovo elemento della retribuzione, EVR, per <u>l'anno 2011 determinano di non riconoscere</u> lo stesso; diversamente, da quanto stabilito per l'anno 2012 per il quale si determina nella misura specificata del 2% dal 01/07/2012.

• MODALITÀ DI VERIFICA PARAMETRI A LIVELLO AZIENDALE

Inoltre in considerazione sia della modesta misura fissata del 2,00%, che della variabilità del premio, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore edile; le parti hanno deciso di ovviare alla"verifica aziendale" a meno che non venga espressamente richiesta dall'azienda stessa, a seguito di formulazione dell' autodichiarazione (allegato fac-simile per imprese).

Le imprese che intendessero avvalersi di tale facoltà, dovranno inviare all'Ance Cremona e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona entro il 31 dicembre di ciascun anno una autodichiarazione circa il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali pari o positivi, corredata della documentazione a sostegno di quanto dichiarato, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.

L'Associazione, di conseguenza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell' autodichiarazione, informerà le Organizzazioni sindacali territoriali- FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FiLLEA-CGIL, ed attiverà un confronto congiunto per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi sulle dichiarazioni annuali Iva e sulle ore denunciate alla Cassa Edile (allegato fac-simile per imprese).

3

\$5 Ja

fl-

RICONOSCIMENTO EVR

L'Evr, così come stabilito dal contratto nazionale del 19 aprile 2010 e per analogia ai criteri definiti dall' art. 64 (premio annuo), sarà riconosciuto in dodicesimi mensili nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno; quindi saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi dell'ammontare dell'EVR annuo per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa e verranno liquidati alla fine del rapporto di lavoro.

Si precisa inoltre:

- a) che, quanto previsto al capoverso precedente è applicato anche per i lavoratori "assunti per il cantiere";
- che, l'EVR sarà comunque erogato in caso di assenza del lavoratore dovuto per malattia, infortunio, ferie, permessi, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria in deroga), ecc
- c) che, l'EVR verrà riproporzionato secondo le ore lavorate per i contratti part-time.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione Costruttori ANCE Cremona

Presidente Carlo Paolo Beltrami

Delegazione imprenditori:

FILCA-CISL

FiLLEA-CGIL

autorin los

Moreno Fiorani

FeNEAL-UIL

Enrico Sonzogni

Enrico Samarini

Anastasio Tommaso

Enrico Guaragna

Antonia Covertna

Antonio Cavestro

6